



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Anna Bombino	Consigliere
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Palazzo Antonio	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60288** del
registro di segreteria, proposto da

xx, nato a xx il

xx, (cod. fisc. xx) residente i

xx, elettivamente domiciliato in xx,

xx presso lo studio dell'avv. Stefano

Colella, PEC: stefanocolella@ordineavvocatiroma.org dal quale è
rappresentato e difeso

-Appellante-

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e

difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) Antonietta Coretti (codice fiscale CRTNNT58D53L117B; posta elettronica certificata: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

-appellato-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, Direzione generale della previdenza militare e della leva, con sede legale in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso dal Caporeparto e dirigente, dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, PEC: previmil@postacert.difesa.it

-appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio n.640/2021, depositata il 26 luglio 2021.

VISTO il ricorso;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza pubblica dell'11 settembre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore cons.

Quirino Lorelli, l'avv. Stefano Colella per l'appellante sig.xx

e l'avv. Sergio Preden per l'appellato INPS nonché il Ten. Col.

Sulli su delega per il Ministero della Difesa,

F A T T O

1. Con atto di appello depositato il 7/10/2022, il sig. xx, ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lazio, n.640/2021, depositata il 26 luglio 2021, che ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso e per l'annullamento:

- dell'addebito sulla pensione mensile a far data dal mese di dicembre 2017, in assenza di provvedimento recuperatorio emesso dalla p.a.
- della comunicazione prot.226685 del 14.11.2017 dell'INPS Roma Montesacro, ricevuta il 22.11.2017, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto l'accertamento dell'indebito pensionistico di € 13.313,40.

2. Lamenta l'appellante, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 4 della legge n.241/90, del D.M. Ministero Difesa n. 603/1993, dell' art.162 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché della giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Riunite n.2/Q.M./2012, poiché nel caso di specie, non solo risulterebbero ampiamente superati i termini stabiliti per la chiusura dell'iter procedimentale, ma si sarebbe andato oltre i termini previsti per la prescrizione ordinaria, in quanto il decreto di liquidazione del trattamento pensionistico definitivo veniva emesso nel 2016, ovvero 12 anni dopo il riconoscimento della pensione privilegiata in favore del xx e 17 anni dopo il collocamento a riposo.

Lamenta altresì l'appellante la violazione ed erronea applicazione artt. 2934 e 2935 cod. civ. in quanto la prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito si compirebbe con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, ovvero dal 22.11.2017 (data di notificazione del provvedimento di addebito), con la conseguenza che risulterebbe prescritto il diritto al recupero delle somme erogate al xx, per il decorso del termine decennale, sino alla data del 22.11.2007.

Pertanto, l'appellante chiede a questa Sezione di accertare e dichiarare la non ripetibilità delle somme già corrisposte al ricorrente a titolo di pensione provvisoria e, per l'effetto, dichiarare illegittimi i provvedimenti gravati; per l'effetto, di ordinare alle resistenti amministrazioni la restituzione al ricorrente degli importi addebitati mensilmente sulla pensione ed in via subordinata di dichiarare l'irripetibilità, per l'intervenuta prescrizione decennale, degli importi corrisposti sino al 22.11.2007.

3. Con memoria depositata il 12/7/2024 si è costituito in giudizio l'INPS invocando la conferma della sentenza del giudice di prime cure e rappresentando come all'appellante fin dalla prima liquidazione provvisoria della pensione fosse nota la circostanza che si sarebbero potuti verificare pagamenti indebiti.

Inoltre, rappresenta poi come, nella fattispecie di causa, il debito sarebbe maturato dalla liquidazione della prestazione definitiva del 2016 e che la comunicazione di richiesta di restituzione, conclusiva di un iter

procedimentale già noto all'istante, è del 2017, onde alcuna prescrizione risulterebbe maturata nel caso in esame.

Infine, chiede il rigetto integrale dell'appello, con conferma integrale della impugnata sentenza e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio.

4. Con successiva memoria depositata il 19/7/2024 si è costituito in giudizio il Ministero della difesa, chiedendo dichiararsi inammissibile il gravame in esame poiché volto a sollecitare il Giudice di appello al riesame di questioni di fatto.

Nel merito il Ministero della Difesa chiede il rigetto dell'appello, in quanto l'eventuale buona fede del percipiente, non potrebbe rappresentare un ostacolo all'esercizio del recupero di emolumenti non dovuti da parte della P.A., neppure nel caso in cui intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'Amministrazione solo l'obbligo legale di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.

Ad avviso dell'Amministrazione resistente è necessario, per chi invoca l'affidamento, fornire la prova dell'esistenza di un indebito oggettivamente imprevedibile a priori, attraverso un confronto tra il provvedimento di pensione provvisoria e quello di pensione definitiva che ne faccia emergere le diversità sostanziali e la rappresentazione che i motivi, specifici e concreti, che hanno fatto sorgere l'indebito pensionistico, non fossero obiettivamente rilevabili all'atto della liquidazione in via provvisoria della pensione.

In punto di prescrizione infine rappresenta l'appellato Ministero della Difesa come correttamente il Giudice di prime cure abbia rilevato che il termine prescrizionale non possa iniziare ad avere corso fintantoché non si verifichi l'evento dalla cui esistenza il diritto di credito dipende; e quindi, nel caso in esame tale evento coincide con l'emissione del provvedimento pensionistico definitivo, adottato in data 15/1/2016

5. All'udienza dell'11 settembre 2024, previa discussione del giudizio da parte dei procuratori costituiti, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è in parte fondato e va parzialmente accolto.

2. Preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Ministero della Difesa, secondo il quale esso risulterebbe volto a sollecitare a questo Collegio il riesame di questioni di fatto, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 170 Codice di giustizia contabile (e precedentemente ex art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito in Legge n. 19/1994, come sostituito dall'art. 1 del d.l. 543/1996, convertito in Legge n. 639/1996), disposizioni che hanno espressamente escluso la possibilità di introdurre questioni di fatto in appello.

L'eccezione non può essere accolta.

L'art. 170 c.g.c. nei giudizi pensionistici limita l'appello ai motivi di diritto.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

- a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;
- b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;
- c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. (Corte dei conti, Sez. III, n.138/2024).

Per come risulta dal tenore delle censure mosse alla sentenza di primo grado, vengono in questione, per un verso, la corretta applicazione della pronuncia nomofilattica delle SS.RR. di questa Corte dei conti, n.2/Q.M./2012 e, per altro verso, l'interpretazione da dare alle disposizioni civilistiche in materia di individuazione del *dies a quo* ai fini del termine prescrizione riferito alla ripetibilità della prestazione pensionistica erogata.

Nulla viene chiesto o dedotto in ordine a questioni di fatto, sicché l'eccezione, per come formulata, appare priva di pregio.

3. Nel merito l'appellante rappresenta di essere colonnello dell'Aeronautica Militare cessato dal servizio in data 31.7.1999, con diritto a pensione e di aver ricevuto il 22.11.2017 la comunicazione di debito prot. 226685 del 14.11.2017, con cui l'INPS comunicava, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, di avere avviato un

procedimento amministrativo, avendo accertato un asserito debito per somme in eccesso corrisposte dall'1.8.1999 al 30.11.2017, ammontante ad € 13.313,40, a seguito dell'applicazione del decreto definitivo di pensione n. 3/A/2-2016 del 15.1.2016.

Risulta anche ed è incontestato che con nota del 16 giugno 2004 il Ministero della Difesa ha autorizzato la corresponsione dell'aumento del decimo sul trattamento pensionistico provvisorio, nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo di attribuzione della pensione privilegiata.

In data 15.1.2016 è stato adottato in favore del ricorrente il decreto n. 3/A/2-2016 concessivo della pensione privilegiata ordinaria definitiva.

A seguito dell'applicazione del succitato decreto e della realizzazione del conguaglio con quanto corrisposto in via provvisoria - effettuato dall'Ente Previdenziale quasi due anni dopo l'adozione del provvedimento pensionistico – solo in data 14.11.2017 l'INPS ha accertato in capo al Sig. xx un indebito di € 13.313,40 per importi pensionistici erogati in eccedenza nel periodo dal 1.8.1999 al 30.11.2017 e ha proceduto, ai sensi dell'art. 162 del D.P.R. n. 1092/1973, ad applicare trattenute mensili di € 832,09 a partire dalla rata di dicembre 2017 fino a quella di marzo 2019, così provvedendo al recupero della somma interamente erogata.

4. Il giudice di prime cure nel respingere la domanda di annullamento del provvedimento di recupero dell'indebito pensionistico, intervenuto a distanza di circa 17 anni dalla data del conseguimento della pensione provvisoria, rappresenta come sarebbe stato onere del pensionato

dimostrare che l'esistenza di un indebito risultava oggettivamente imprevedibile a priori e che perciò in lui era sorto o, almeno, poteva ragionevolmente ingenerarsi un legittimo affidamento.

Tale decisione appare immune da censure e merita conferma.

Il Collegio in proposito osserva che la giurisprudenza di questa Corte sia è occupata in diverse circostanze della questione della ripetibilità o meno dell'indebito insorto dal conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e pensione definitiva, trovando soluzioni differenziate a seconda che si ritenesse di dover privilegiare la natura provvisoria del trattamento pensionistico, soggetto – in quanto tale – a conguagli disposti in concomitanza con la liquidazione della pensione definitiva, come previsto dall'art. 162 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ovvero a valorizzare l'affidamento del pensionato sulla stabilità del trattamento provvisorio quando questo, per il notevole ritardo nell'emanazione del provvedimento di liquidazione definitiva, si sia protratto nel tempo così da ingenerare la ragionevole convinzione della effettiva spettanza delle somme percepite in buona fede (Corte dei conti, Sez. I, n.6/2024).

5. Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la sentenza n.7/QM del 2007, avevano enunciato il principio di diritto secondo cui:

«in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n.241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento

definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione».

La successiva giurisprudenza di merito, tuttavia – pur menzionando la sentenza n. 7/2007/QM - in realtà ha affermato l'irripetibilità dell'indebito, non per il mero decorso del termine per l'emanazione del provvedimento definitivo, bensì in ragione dell'affidamento ingenerato nel pensionato sulla spettanza delle somme rimesse a titolo provvisorio per il notevole protrarsi nel tempo dell'erogazione provvisoria, nonché per altre circostanze del caso concreto (quali la modesta differenza tra pensione definitiva e pensione provvisoria).

Ciò ha comportato un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Riunite che, con la sentenza n. 2/2012/QM del 2 luglio 2012, hanno enunciato il seguente principio di diritto:

«Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria.

Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevanza in concreto,

secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».

Peraltro, le Sezioni Riunite hanno anche chiarito che:

«qualora sulla ripetizione dell'indebito penda il giudizio in appello ... sarà cura del giudice valutare se il sindacato può ricondursi a profili di diritto ovvero, nella ipotesi in cui concerne questioni di fatto, rinviare gli atti al primo giudice, non potendo il giudice di appello, ai sensi della suddetta disposizione di legge [n.d.r. ora art. 170 del c.g.c.], conoscere questioni di fatto».

6. Nel caso in esame, il giudice territoriale non ha accolto il ricorso facendo applicazione dei principi declinati dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella citata sentenza 2/2012/QM, di cui ha riportato ampi passaggi, ritenendo sussistente nel pensionato il legittimo affidamento *“allorquando l'esistenza di un indebito pensionistico sia sostanzialmente imprevedibile”*, circostanza tuttavia non provata dall'istante, sul quale incombeva il relativo onere della prova.

Ha precisato il giudice territoriale che:

“alla luce della documentazione versata in atti dall'INPS insieme al la comparsa difensiva, deve sostanzialmente confermarsi quanto già evidenziato nell'ordinanza cautelare n° 45/2018, ossia che:

- con nota 16 giugno 2004 il Ministero della Difesa ha autorizzato la corresponsione del c.d. aumento del decimo sul trattamento

pensionistico provvisorio, in vista della successiva emissione del provvedimento definitivo di attribuzione della pensione privilegiata (all.2);

- con nota 14 luglio 2004, al pari di quella precedente inviata anche al xx l'Aeronautica militare ha confermato quella provvisoria erogazione (all.2);*
- nell'aprile 2005 sono stati perciò pagati all'odierno ricorrente dall'INPDAP arretrati lordi per 25.863,38 € (all.4);*
- con decreto emesso il 15 gennaio 2016, anch'esso trasmesso pure al xx ..., il Ministero ha definitivamente liquidato la sua pensione ordinaria e gli ha altresì attribuito la pensione privilegiata, in settima categoria, in misura inferiore di circa 600 € annuali rispetto al pregresso provvisorio aumento del decimo (all.5);*
- perciò nel 2017 l'INPS ha riliquidato la posizione pensionistica dell'odierno ricorrente, con conseguente emersione dell'indebito per cui è lite (all.3).*

6. Nel loro insieme tali circostanze dimostrano la contraddittorietà della postulazione attorea: non essendo logicamente concepibile che il pensionato possa sortire soltanto effetti favorevoli e, invece, declini qualsiasi pregiudizio.

Oltretutto di gran lunga inferiore rispetto a quei profili favorevoli, visto che l'ammontare dell'odierno indebito equivale a poco più della metà agli arretrati erogati al xx dodici anni prima.

Né questi ha argomentato alcunché a detrimento di quanto evidenziato, in tema di inesistenza del fumus boni iuris, nell'ordinanza n° 45/2018.

Inoltre, dalla comunicazione inviatagli dall'INPS il 25 ottobre 2017 (all.6) risultava inequivoco l'accertamento di quel medesimo indebito, calcolato sino alla fine di novembre di quello stesso anno: talché inevitabilmente, a partire dal mese successivo, l'ente pensionistico ne ha intrapreso il recupero.”

Tali passaggi motivazionali appaiono conformi all'affermazione per cui “... il privato deve mostrare una plausibile convinzione di avere titolo all'utilità ottenuta (paragrafo 6.6)” della sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n.2/2012/QM, citata dal giudice di prime cure, che ha altresì rilevato come per configurare il legittimo affidamento occorra un *quid pluris* rispetto alla buona fede o all'assenza di dolo in capo al pensionato.

Alla ponderazione dei contrapposti interessi, quindi, le Sezioni riunite sono pervenute con l'affermazione del principio per cui la scadenza del termine procedimentale fissato per l'adozione del provvedimento definitivo di pensione va rapportato e valutato unitamente e in concorso con altri elementi, oggettivi e soggettivi, rimessi alla valutazione del giudice di merito ai fini dell'accertamento dell'esistenza, nel caso concreto, di un affidamento del pensionato meritevole di tutela. Affidamento che si configura come lo stato di fiducia di un soggetto sull'apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza e che si consolida a seguito di un lungo periodo di tempo, variabile a seconda della fattispecie concreta, attraverso il protrarsi di una situazione di “*apparentia iuris*” che, in virtù, appunto, del tempo e della buona fede, viene a sovrapporsi alla fattispecie reale (Corte dei conti,

Sez. II, n.191/2020).

7. Ad avviso di questo Collegio le conclusioni cui è pervenuta la Sezione territoriale in merito alla carenza di prova relativamente all'esistenza di un legittimo affidamento - desumibile dal coacervo di elementi solo esemplificativamente indicati nella sentenza di prime cure – sono condivisibili, non essendo sufficiente invocare il mero decorso del tempo e lo stato soggettivo di buona fede (ma occorrendo la dimostrazione della imprevedibilità a priori dell'indebito, circostanza sconfessata dal giudice di primo grado nella parte in cui).

In altri termini come ha osservato la giurisprudenza contabile *“neppure viene ad emersione la questione afferente al concetto di legittimo affidamento operata dal giudice di primo grado, bensì il mancato assolvimento dell'onus allegandi et probandi incombente sul ricorrente ex art. 2697 cod. civ., in punto di circostanze fattuali idonee a comprovare un suo legittimo affidamento...”* (Corte conti, II Sez. Giur. Centr. App., n. 320/2018).

D'altronde esaminando il ricorso di prime cure dell'odierno appellante l'unica “prova” indicata risiede alle pagine 9 e 10, dove si rappresenta come il convincimento del pensionato scaturirebbe *“dalla attendibile coerenza della liquidazione provvisoria rispetto a quella definitiva.*

Del resto, basterà rilevare che:

- *l'importo della pensione provvisoria è tendenzialmente pari ai 100% della pensione definitiva;*
- *la p.a. avrebbe potuto e dovuto, medio tempore, anche in regime di trattamento provvisorio - posto che sono a sua disposizione (ne è la*

detentrici) tutti gli elementi occorrenti per determinare la pensione - in ipotesi, rideterminare il trattamento pensionistico provvisorio;

- il fatto che non vi abbia provveduto, ha radicato l'affidamento del ricorrente di godere di una pensione correttamente determinata nel suo ammontare.

8. Quindi, il superamento del termine regolamentare autoimposti dalla P.A. ha fatto ragionevolmente ritenere al ricorrente che l'Amministrazione avesse provveduto, nell'ambito di un così ampio arco temporale, all'esercizio di tutti i controlli necessari alla determinazione del quantum definitivo di pensione, ingenerando del tutto legittimamente l'affidamento nella coerenza e nella stabilità del successivo comportamento dell'Amministrazione in sede di (tardiva) conversione del trattamento da provvisorio a definitivo.”

Solo nell'atto di appello ed a fronte della reiezione della domanda motivata dalla Sezione territoriale con il mancato raggiungimento di una prova effettiva della buona fede, viene lamentato (pag.13 dell'appello) come la prova potesse evincersi dalla documentazione prodotta in primo grado.

In realtà tale documentazione - relativa all'esistenza di un mutuo - appariva riferibile alla domanda cautelare e non assurgeva, né veniva indicata quale elemento di prova della mancanza di consapevolezza in capo al pensionato, valendo a supporto della istanza di sospensione.

Inoltre, osserva comunque questo Collegio, la sentenza appellata sul punto non è stata gravata di un apposito motivo di censura inerente la mancata pronuncia o la mancata valutazione di tali elementi di prova,

sicché la doglianza, che sembrerebbe rilevare incidentalmente all'interno del primo motivo di appello, appare formulata in maniera inammissibile posto che, ai sensi dell'art.190 C.G.C., l'appello deve contenere, a pena d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Non essendo stato adeguatamente assolto tale onere probatorio, difetta la prova del legittimo affidamento dell'istante, che unico avrebbe consentito all'interessato di trattenere le somme reclamate dall'INPS, per cui l'appello deve essere respinto.

8. Il secondo motivo di appello - per il quale la prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito si compirebbe con il decorso di dieci anni che si calcolano a ritroso dall'invio della comunicazione del provvedimento di recupero all'interessato, ovvero 22.11.2017 (data di notificazione del provvedimento di addebito) e pertanto sarebbe prescritto il diritto al recupero delle somme erogate al xx, per il decorso del termine decennale, sino alla data del 22.11.2007 – appare invece parzialmente fondato.

In giurisprudenza è pacifico che per il recupero degli indebiti oggettivi ex art. 2033 cod. civ., da parte della P.A., la prescrizione è quella ordinaria decennale ex art.2946 c.c. (*ex pluribus*, Corte dei conti, Sezione III, n.40/2019, Sez. II, n.228/2002, Sez. I, n.302/2008/A, Cass.,

n.2111/1997, n.10665/2003, Tar Liguria, n.146/2004).

Quest'ultima decorre, in via di principio, dal giorno del pagamento dei maggiori ratei o assegni non dovuti, integrante il requisito della liquidità ed esigibilità del credito, purché coincidente con il momento in cui “*il diritto (al recupero) può essere fatto valere*”, come statuito dall’art. 2935 cod. civ. Ciò significa che “*l’exordium praescriptionis*”, ossia il *dies a quo* della sua decorrenza, può essere impedito dalla ricorrenza di un’impossibilità legale che si frapponga all’esercizio del diritto da parte del suo titolare (Corte di conti, Sez. III, n.345/2022).

In specie, il debito si è costituito a seguito:

- della nota del 16 giugno 2004, con la quale il Ministero della Difesa ha autorizzato la corresponsione del c.d. aumento del decimo sul trattamento pensionistico provvisorio, in vista della successiva emissione del provvedimento definitivo di attribuzione della pensione privilegiata;
- della nota del 14 luglio 2004, al pari di quella precedente inviata al pensionato, con la quale l’Aeronautica militare ha confermato quella provvisoria erogazione;
- del pagamento, nell’aprile 2005, da parte dell’INPDAP di arretrati lordi per € 25.863,38.

Poi è maturato un *surplus* annuo, per complessivi di € 13.313,40 per importi pensionistici erogati in eccedenza nel periodo dal 1.8.1999 al 30.11.2017, ingiunto dall’INPS con la nota del 22.11.2017, recante la comunicazione di debito prot.226685, ma intervenuta dopo lo spirare della prescrizione decennale calcolata a far data dal giorno in cui

l'Amministrazione avrebbe potuto avviare le procedure di recupero.

In questo senso, dunque, ha errato il Giudice di primo grado nel ritenere che *“non decorre alcun termine di prescrizione fintantoché non si sia verificato l'evento al quale sia condizionata l'esistenza di un determinato diritto di credito (ex multis: Cass. civ., n.2429/1994): evento che, nell'odierna fattispecie, è coinciso con l'emissione del provvedimento di liquidazione definitiva della pensione del xx, il 15 gennaio 2016”*.

La giurisprudenza maggioritaria di questa Corte dei conti, alla quale il Collegio ritiene di aderire, nega *“carattere ostativo al decorso prescrizione alla mancata emissione del decreto definitivo di pensione, necessario sì per il conguaglio da operare, ma senza costituire un impedimento del diritto all'azione di recupero delle maggiori somme liquide ed esigibili percepite”* (Corte dei conti, Sez. II, n.702/2017; Sez. III, n.639/2016; Sez. II, n.466/2021).

9. Pertanto, l'eccezione di prescrizione va accolta dovendosi ritenere prescritti i maggiori ratei pensionistici erogati tra il 1.8.1999 ed il 30.11.2007, poiché dalla data del primo provvedimento del 16.6.2004 con il quale il Ministero della Difesa aveva autorizzato la corresponsione del c.d. aumento del decimo sul trattamento pensionistico provvisorio (in vista della successiva emissione del provvedimento definitivo di attribuzione della pensione privilegiata) a quella di adozione del provvedimento di recupero (30.11.2017), erano decorsi oltre dieci anni.

Al contrario va considerato legittimo e tempestivo il recupero dei ratei corrisposti nel decennio precedente il provvedimento di recupero - e cioè

tra il 30.11.2007 ed il 30.11.2017 - dovendosi considerare un autonomo termine prescrizione per ciascun asserito pagamento (indebito) oggetto di rivalsa, pena la decorrenza della prescrizione prima ancora del pagamento delle somme pretese in restituzione (Corte conti, Sez. I, nn.139 e 141/2017; Sez. III, n.359/2021).

Pertanto, l'appello va parzialmente accolto nei termini di cui sopra.

La reciproca soccombenza determina la compensazione integrale delle spese di lite.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, accoglie parzialmente l'appello nei sensi di cui in motivazione, per la sola eccezione di prescrizione.

Per la parte restante lo rigetta con conferma della sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 settembre 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 15/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/10/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente